

Ordinanza concernente il prelievo delle tasse sui cani

(risoluzione municipale no. 300 del 29 luglio 2014)

Il Municipio di Lavizzara,

richiamati:

- l'art. 192 LOC,
- l'art. 4 della Legge sui cani del 19 febbraio 2008
- la circolare dell'Ufficio del veterinario cantonale del 18 aprile 2014
- la Direttiva UVC concernente la riscossione della tassa sui cani del 18 aprile 2014
- la risoluzione municipale no. 300 del 29 luglio 2014

Ordina:

1. I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel comune sono tenuti al pagamento di una tassa annuale. Per la determinazione della residenza dell'animale fanno stato i dati registrati all'anagrafe canina ANIS.
2. La tassa annuale è fissata a fr. 100.00 per cane ed è dovuta dal proprietario.
La Cancelleria comunale ne cura l'incasso entro il 30 giugno di ogni anno.
3. La tassa non è dovuta per cani deceduti prima del 1° aprile o per animali dei quali il detentore è entrato in possesso dopo il 30 settembre.
4. In caso di cambiamento di domicilio del detentore, la tassa è dovuta una sola volta. Il proprietario ne è esonerato se comprova il pagamento della stessa in un altro comune.
5. Le contestazioni relative all'applicazione della presente ordinanza sono decise in via di reclamo dal Municipio. Avverso le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale per 30 giorni, ai sensi dell'art. 192 cpv 2 LOC, più precisamente dal 6 agosto al 7 settembre 2014. Durante il periodo di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato. Scaduto il termine di cui sopra, l'Ordinanza entra immediatamente in vigore.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Michele Rotanzi

Il Segretario
Bruno Giovanettina

Lavizzara, 5 agosto 2014